



Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA N. 2/2014

1. BIOETICA, BIODIRITTO, BIOECONOMIA (E BIOPOLITICA). PER UN OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA.

L'Osservatorio dedicato ai diritti umani ed alla bioetica (o, più incisivamente, al diritto della bioetica) si propone un obiettivo ambizioso: fornire agli addetti ai lavori ed al pubblico in generale una informazione, la più obiettiva possibile, sui problemi di rilevanza giuridica suscitati dall'impiego di nuove tecnologie in campo medico e biomedico e sulle risposte ad essi fornite dal diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Questa presentazione dell'Osservatorio ricostruisce le tappe principali del dibattito bioetico e biogiuridico (e biopolitico) svoltosi a livello internazionale, comunitario e nazionale e del funzionamento dell'organismo istituzionalmente preposto, in Italia, a mediare tale dibattito, cioè il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Ciò con l'intento di evidenziare le ambiguità, i dogmatismi e le strumentalizzazioni che hanno accompagnato il biodiritto fin dalla sua nascita, che, in Italia, è convenzionalmente ricondotta all'adozione della legge n.40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita ed al referendum abrogativo della stessa legge, svoltosi nel 2005. Questa ricostruzione, fondata su fatti verificabili, consentirà, altresì, di individuare, quasi per contrappasso, la strada che dovrà percorrere l'Osservatorio per conseguire il suo ambizioso obiettivo.

Negli anni Novanta, in Italia, la bioetica e lo stesso CNB, istituito nel marzo 1990, erano ancora oggetti misteriosi, familiari a pochi addetti ai lavori, impegnati a studiare i problemi etici, sociali e giuridici derivanti dal progresso della biomedicina e delle biotecnologie senza necessariamente preoccuparsi delle ricadute mediatiche e politiche dei risultati del proprio lavoro. La clonazione era ancora fantascienza; il dibattito sulla procreazione medicalmente assistita (o, se si preferisce la formula cattolica, sulla fecondazione artificiale) era ancora lungi dal trovare soluzione legislativa; il consenso informato, di cui allora si parlava con esclusivo riferimento alla sperimentazione clinica di farmaco, non aveva ancora manifestato i segni di ipertrofia che avrebbero caratterizzato, quindici anni più tardi, il dibattito in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (o, se si preferisce la formula laica, di testamento biologico); più in generale, le problematiche di rilevanza bioetica trovavano scarsa eco sulla stampa e il CNB era mediaticamente (e politicamente) invisibile. Questa fase pionieristica è stata caratterizzata da un certo fervore intellettuale per un campo di indagine nuovo e stimolante e, soprattutto, scevro da condizionamenti, se non culturali, almeno di natura politica. Basti ricordare, a conferma di

ciò, l'ampiezza del dibattito condotto in seno al CNB nei suoi primi anni di attività, che ha toccato argomenti in seguito misconosciuti o addirittura negletti, come l'ambiente, l'infanzia, la multi-etnicità, la formazione in ambito sanitario. Singolare ed eccezionale lacuna: gli organismi geneticamente modificati (OGM), di cui il CNB non si è mai espressamente occupato. Se si considera che, tra il 1998 e il 2003, gli OGM sono stati al centro, in Europa, di accesi dibattiti e di moratorie e se si tiene conto del fatto che gli OGM hanno costituito il primo argomento di rilevanza bioetica a sollecitare l'attenzione del vasto pubblico, la predetta lacuna non può non proiettare qualche ombra sulla effettiva neutralità politica dei primi anni di attività del CNB. In ogni caso, in quegli anni, pochi (soprattutto tra i cattolici) riuscirono a percepire la reale portata sociale e culturale della problematica costituita dagli OGM, indipendentemente dalla loro reale o presunta nocività: cioè, quella di aprire la strada, anche nell'opinione pubblica, all'inevitabile estensione del mercato delle biotecnologie dal campo vegetale a quello umano, con le conseguenze che ne sarebbero derivate per l'embrione.

La fase di *start-up* della bioetica italiana è durata fino alla seconda metà degli anni Novanta, e cioè fino a quando la ricerca sulle cellule staminali embrionali, condotta in ragione delle sue (concrete o auspiccate) prospettive applicative e terapeutiche, non ha portato all'attenzione degli addetti ai lavori quello che, in seguito, sarebbe stato considerato il problema bioetico per eccellenza: l'embrione, nonché la definizione del suo statuto e della sua tutela. Da questo momento e fino al 2007 (quando al confronto sui temi di "inizio vita" si sostituirà prepotentemente quello sui temi di "fine vita", per le ragioni di cui dirò più avanti), il dibattito bioetico, anche in seno al CNB, assumerà tinte decisamente monocromatiche, concentrandosi sulle implicazioni della ricerca sulle cellule staminali embrionali.

Nel frattempo, a livello internazionale e comunitario si andavano elaborando, con largo anticipo rispetto agli ordinamenti interni, strumenti giuridicamente vincolanti in materia di bioetica: dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, negoziata in seno al Consiglio d'Europa a partire dal 1990, firmata ad Oviedo nell'aprile 1997 ed entrata in vigore nel dicembre 1999; alla direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvata nel 1998, al termine di un *iter* decennale, dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri della Comunità europea. Se si pensa che gli argomenti affrontati dalla Convenzione e dalla direttiva avrebbero acquisito rilevanza e notorietà in Italia diversi anni più tardi, si può comprendere non solo la lungimiranza, ma anche la coerenza logico-sistematica ed il pragmatismo strategico con cui le istituzioni internazionali (e, con esse, gli studiosi del diritto internazionale) hanno presidiato la nascita e gli sviluppi del diritto della bioetica (o, se si preferisce, del biodiritto). Con buona pace delle istituzioni e degli studiosi di diritto interno, che, in Italia, come affermato in apertura, hanno dovuto attendere il referendum abrogativo della legge sulla procreazione medicalmente assistita, svoltosi nel 2005, per scoprire la bioetica e, contestualmente, il fascino delle sue implicazioni (bio)politiche. Questa doppia velocità, internazionale ed interna, del dibattito bioetico e biogiuridico, ha favorito la formazione, in Italia, di una generazione di studiosi poco attenti alle tendenze evolutive del dibattito internazionale e ha determinato lo sviluppo di approcci eminentemente dogmatici e locali alle problematiche di rilevanza bioetica, che sono state proposte al grande pubblico principalmente in ragione della loro valenza culturale, ideologica e confessionale, nonché della loro spendibilità politica. E' nata, così, quella che definisco la "via italiana" alla bioetica ed al biodiritto, che si è sviluppata, prioritariamente se non esclusivamente, su due filoni: "inizio vita" (clonazione, ricerca sulle cellule staminali,

embrione), dove al principio cattolico della difesa della vita umana, fin dal suo concepimento, è stato contrapposto il principio laico della libertà di ricerca; e “fine vita” (accanimento terapeutico, testamento biologico, eutanasia), dove al principio laico dell’autodeterminazione del paziente è stato contrapposto il principio cattolico della indisponibilità del corpo e della vita umani. A tale “bipolarismo” in campo bioetico si è giunti nonostante gli sforzi di quanti - purtroppo pochi - hanno tentato, in linea con l’andamento del dibattito internazionale, di richiamare l’attenzione anche su altre tematiche non meno rilevanti dal punto di vista della salute e dell’integrità psico-fisica degli esseri umani. Basti segnalare le ricadute tecnologiche, industriali e commerciali, anche in campo medico, delle nanotecnologie e della telemedicina (che hanno anche formato oggetto di documenti del CNB), per capire quali problematiche sono state non solo oscurate dal riduzionismo dogmatico cui ho accennato, ma anche sottovalutate - talvolta in modo strumentale - da certa stampa, a detrimento della cultura dell’informazione obiettiva e scientificamente fondata e, in ultima analisi, della formazione di un’opinione pubblica realmente informata e consapevole.

Sotto quest’ultimo aspetto, che si colloca al cuore del dibattito bioetico, va sottolineato che la “via italiana” alla bioetica, oltre ad aver alimentato atteggiamenti e posizioni talvolta paradossali anche sul piano biopolitico, ha favorito la strumentalizzazione semantica, giuridica e politica di problematiche scientifiche incerte e controverse, determinando un grave pregiudizio nella prospettiva della ridefinizione, da più parti auspicata, del rapporto tra scienza e società civile. Ai fini della presentazione dell’Osservatorio e della definizione del suo campo d’azione, ritengo utile recare alcuni esempi di quanto affermato, partendo dal caso della clonazione e della ricerca sulle cellule staminali embrionali (che occupa il periodo che va dalla fine degli anni Novanta al 2007) per poi affrontare il caso del testamento biologico (esauritosi tra il 2007 ed il 2009), che ha preceduto di poco l’uscita dalla ribalta mediatica e politica delle problematiche bioetiche e biogiuridiche causata, in parte, dalla crisi economica mondiale e, soprattutto, come dirò tra breve, dalla sempre più diffusa consapevolezza delle potenzialità della nuova “bioeconomia”.

Nel dibattito che ha accompagnato la nascita e gli sviluppi della ricerca sulle cellule staminali embrionali troviamo schierati, da una parte, i cattolici, contrari ad ogni forma di sperimentazione sulle cellule staminali embrionali, considerate espressione di vita umana e dotate, quindi, di dignità e diritti al pari degli esseri umani; dall’altra, i laici, favorevoli alla libertà di ricerca scientifica anche sulle cellule staminali embrionali, considerate come semplice materiale biologico utile allo sviluppo di applicazioni cliniche e terapeutiche. A merito del dibattito va ascritto il fatto di aver sollecitato, forse per la prima volta in così ampia misura, la riflessione collettiva su temi di importanza fondamentale per la società contemporanea, quali la *governance* della ricerca e la comunicazione scientifica. A demerito va, invece, ascritto il fatto che il dibattito, a causa della sua indiscussa valenza biopolitica, abbia finito per conferire alla riflessione bioetica ed alle sue sedi istituzionali un ruolo ad esse ontologicamente estraneo: non più solo descrittivo delle evidenze scientifiche e delle opzioni etiche necessarie per orientare le scelte di politica normativa concernenti la sostenibilità di taluni sviluppi tecno-industriali del progresso scientifico, ma direttamente autorizzativo (altri dicono: “prescrittivo”) di indirizzi e tendenze della ricerca scientifica medesima (fornendo talvolta, forse inconsapevolmente, anche un improprio punto di riferimento agli interessi delle *lobbies* tecno-industriali). Si tratta di un’anomalia stridente non solo e non tanto perché la riflessione bioetica deve limitarsi a fornire pareri consultivi

senza mai tradursi in decisioni vincolanti, anche sul piano biogiuridico, ma perché eventuali limiti o divieti devono avere ad oggetto non già la ricerca in sé (a meno di non volere limitare o condizionare il progresso scientifico), quanto le applicazioni tecnologiche, industriali e commerciali dei risultati della ricerca medesima.

Alla anomalia si aggiunge il paradosso se si passa ad esaminare i motivi per cui l'Italia non ha ancora depositato, presso la sede internazionale competente, lo strumento di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo (costituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 145). Infatti, il deposito summenzionato avrebbe determinato il recepimento nell'ordinamento nazionale non solo della Convenzione, che vieta la creazione di embrioni a scopo di ricerca (cfr. l'art. 18, n. 2, secondo cui «the creation of human embryos for research purposes is prohibited»), ma anche del suo primo protocollo addizionale, che vieta *tout court* la clonazione umana come tecnica in sé (cfr. l'art. 1, secondo cui «any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human being, whether living or dead, is prohibited»), cioè senza distinguere tra la clonazione finalizzata a scopi terapeutici e la clonazione finalizzata a scopi riproduttivi, espressioni invalse nella prassi comunicativa e mediatica dalla fine degli anni Novanta. Il mancato deposito, oltre a sottrarre l'Italia all'osservanza delle disposizioni convenzionali sancite ad Oviedo, ha prodotto quello che, già in altre occasioni, ho definito il primo (e più significativo) paradosso della biopolitica italiana. Infatti, se è agevole comprendere perché le forze politiche favorevoli alla clonazione abbiano contrastato il deposito dello strumento italiano di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo e, contestualmente, del suo protocollo addizionale, meno agevole è capire perché analogo favore verso la tecnica di clonazione, oggetto di privative brevettuali e fortemente sostenuta dalle *lobbies* tecno-industriali, sia stato manifestato anche da quelle forze politiche (definite “progressiste”) che tradizionalmente sono critiche nei confronti del mondo industriale e commerciale. Altrettanto paradossale è la posizione di quelle forze politiche (definite “conservatrici”) che sono tradizionalmente vicine agli interessi del libero mercato e delle connesse *lobbies*, ma che, in questo caso, hanno invece avversato la clonazione e la ricerca sulle cellule staminali in nome della difesa dell'embrione, sostenendo, conseguentemente, la necessità di depositare lo strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo.

La questione della definizione dello statuto dell'embrione, problema bioetico e biogiuridico per eccellenza, è stata resa ancora più complessa dall'ambiguità lessicale di taluni strumenti giuridici internazionali e comunitari che, fino alla fine degli anni Novanta, usavano indifferentemente, anche nell'ambito di medesime disposizioni, espressioni quali “essere umano”, “persona” e “individuo” (cfr., ad esempio, l'art. 1 della Convenzione di Oviedo: «Parties to this Convention shall protect the dignity ... of all human beings and guarantee everyone ... respect for their integrity»). A partire dai primi anni Duemila, e cioè da quando hanno acquisito maggiore concretezza le prospettive applicative dischiuse dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali, gli atti internazionali (e in particolar modo quelli comunitari) hanno modificato, talvolta bruscamente, il proprio vocabolario, utilizzando l'espressione “persona” per definire l'ambito di applicazione delle garanzie biogiuridiche da essi sancite e vietando esplicitamente la sola “clonazione riproduttiva”. A parte la conseguenza, non secondaria, di escludere l'embrione da tale ambito di tutela, va detto che la descritta evoluzione ha evidenziato l'anomala estensione al campo del biodiritto di un approccio eminentemente dogmatico, peraltro non sempre funzionale agli scopi perseguiti. E' infatti evidente che, per essere realmente efficaci al di là della portata ideologica e politica, le norme del biodiritto dovrebbero codificare nozioni scientifiche controverse ed

in continua evoluzione, mentre spesso si accontentano, di fatto, di recepire dati e valori puramente convenzionali e, quindi, arbitrari. Tenuto anche conto del cronico ritardo con cui il diritto insegue il progresso tecno-scientifico, norme siffatte rivelano la loro valenza eminentemente compromissoria e non contribuiscono a risolvere (a vantaggio di alcuno) i problemi ermeneutici ed applicativi tanto più avvertiti nella materia considerata. Stante l'incerta e controversa definizione delle cellule staminali embrionali sul piano scientifico (essere umano o materiale biologico?), l'individuazione di particolari stadi pre-embionali o di embrioni-chimera costituiscono un effettivo progresso scientifico o piuttosto il tentativo, tecnologicamente avanzato, di eludere eventuali divieti di creare embrioni a scopo di ricerca e di sperimentazione? E ancora: una norma che vietasse, oggi, la creazione di ibridi e chimere, come accade in Italia (cfr. l'art. 13, comma 3, lett. d, della legge n. 40/2004), troverebbe applicazione, domani, con riferimento ai nuovi ibridi che il progresso tecno-scientifico già prefigura?

Come può agevolmente desumersi da quanto appena detto, un Osservatorio sul biodiritto avrà molte domande a cui cercare di dare una risposta attendibile, senza dimenticare la tendenza negativa, applicata ad un numero crescente di problematiche bioetiche, a strumentalizzare in senso semantico e mediatico evidenze scientifiche controverse e controvertibili, mal comprese e mal comunicate (come nel caso del c.d. "ootide", su cui il CNB ha anche adottato un documento *ad hoc*), ostacolando in tal modo la formazione di una opinione pubblica informata e responsabile su temi dominati, in ultima analisi, da interessi industriali e commerciali in grado di orientare (quando non di creare *ex novo*) scelte e orientamenti culturali e politico-normativi. In particolare, quanti hanno strumentalizzato il dibattito pubblico sulla clonazione e sulla ricerca in materia di cellule staminali embrionali hanno non solo impedito l'informazione e la formazione consapevole su questi temi, ma anche alimentato un polverone mediatico che, di fatto, ha ostacolato e ritardato i ricercatori nell'individuare soluzioni, ove possibile, scientificamente ed eticamente neutrali.

A tale risultato i ricercatori sono giunti solo quando il confronto dogmatico sull'embrione si è sensibilmente attenuato fino a scomparire dalla ribalta mediatica, a partire dal 2007, anno che segna la sconfitta, *prima facie*, della bioetica cattolica sul campo della ricerca in materia di cellule staminali embrionali. Il 2007, infatti, si apre con l'approvazione del VII programma-quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico, che, a differenza del precedente VI programma-quadro, disciplina espressamente il finanziamento delle ricerche che utilizzano cellule staminali derivate da embrioni prodotti a scopo di procreazione medicalmente assistita e rimasti inutilizzati (i c.d. embrioni soprannumerari). Apparentemente battute, le forze cattoliche hanno reagito in modo più organizzato ed efficace rispetto al passato, anche grazie al mutamento di Governo avvenuto nel 2008, elaborando una strategia fondata sulla contrapposizione tra evidenze scientifiche controverse e sulla tendenza a minimizzare le evidenze scientifiche contrarie a quelle sostenute nella contingenza biopolitica. Tale strategia, cui si è fatto ampiamente ricorso anche per la problematica della raccolta e della conservazione delle cellule staminali cordonali, altro grande terreno di scontro biopolitico tra il 2007 e il 2008, ha tuttavia prodotto il risultato (forse non del tutto imprevedibile) di confondere l'opinione pubblica, che ha progressivamente perso interesse non solo al dibattito sull'individuazione della fonte cellulare più efficace a fini scientifici e terapeutici (staminali embrionali? staminali adulte? staminali cordonali?), ma anche al confronto dogmatico ad esso sotteso. E' questo uno dei motivi per cui, nel momento stesso in cui l'embrione ha accennato a perdere l'importanza

rivestita in precedenza nel panorama bioetico e biogiuridico, si è assistito, da una parte, alla nascita di programmi elettorali e politici fondati sulla sua tutela (che hanno riproposto, senza successo, anche la *vexata quaestio* dell'aborto) e, dall'altra, all'offerta al pubblico di nuove problematiche a valenza dogmatica su cui catalizzare il confronto biopolitico, in linea con la "via italiana" sopra definita.

E' in questo contesto che matura, e assurge rapidamente alla ribalta mediatica, il dibattito sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (o, secondo i laici, direttive anticipate di trattamento o testamento biologico o bio-testamento). La tematica del testamento biologico solleva problemi diversi e correlati, ma, ai fini rilevanti per la presentazione dell'Osservatorio, ritengo necessario esaminare principalmente il problema della pretesa coerenza delle "dichiarazioni anticipate di trattamento", formula che preferisco, per i motivi di cui dirò tra breve, a quella di "testamento biologico" o a quella di "direttive anticipate di trattamento". A tal fine occorre fare riferimento alla Convenzione di Oviedo, che, in quanto convenzione-quadro, si limita, in taluni casi, ad accogliere nel suo dispositivo formule compromissorie, come nel caso dell'art. 9, che si occupa appunto delle "dichiarazioni anticipate di trattamento". Seppur compromissorie, perché frutto di un negoziato politico complesso, tali formule mantengono una precisa valenza giuridica, che occorre interpretare correttamente alla luce delle regole internazionali. Secondo queste ultime, in caso di testi pattizi redatti in più lingue, occorre assumere il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi: ora, sia il testo inglese che quello francese della Convenzione di Oviedo, gli unici a fare fede, utilizzano, all'art. 9, le espressioni *souhails*, in francese, e *wishes*, in inglese. Pertanto, a norma dell'art. 9 della Convenzione, è da escludersi la possibilità di attribuire efficacia vincolante a "desideri" (o "dichiarazioni") anticipati di trattamento ed ecco perché ritengo che le espressioni "testamento biologico" o "direttive anticipate" (o anche "biotestamento") siano fuorvianti.

Si tratta di una conclusione obbligata per lo studioso del diritto internazionale, ma respinta, ad esempio, da quelle forze politiche che, dopo aver a lungo osteggiato il recepimento in Italia della Convenzione di Oviedo (a causa del ricordato divieto di clonazione contenuto nel suo primo protocollo addizionale), hanno scoperto che la Convenzione si occupa anche di testamento biologico (cfr. l'art. 9, secondo cui: «The previously expressed *wishes* relating to a medical intervention by a patient who is not, at the time of the intervention, in a state to express his or her wishes shall be taken into account»), arrivando ad invocare a gran voce il deposito dello strumento italiano di ratifica; ma, evidentemente, senza avere ben compreso che il testo pattizio, per le ragioni poc'anzi descritte, è del tutto inidoneo a fornire la base su cui fondare una legge nazionale che renda cogenti eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento. E', questo, il secondo, grande paradosso della biopolitica italiana, che si è arricchito, tra il 2008 ed il 2009, del clamoroso mutamento di indirizzo dei cattolici, che, da detrattori dell'intervento legislativo in materia, si sono trasformati, nell'arco di pochi mesi, nei principali sostenitori di una legge sul testamento biologico, senza che in materia si siano comunque registrati, ad oggi, risultati concreti.

Dal 2010, come già segnalato, il dibattito bioetico e biogiuridico (e biopolitico) langue. Se la causa di tale stagnazione può essere ricondotta, in parte, a fenomeni esterni al dibattito medesimo (la rilevanza mediatica assunta dalla crisi economica e l'altalenarsi delle soluzioni proposte dai Governi che si succedono in Italia ed in altri Paesi), non va sottovalutata la consapevolezza acquisita, a livello politico e mediatico, delle potenzialità

della nuova bioeconomia: basti pensare alle ricadute tecnologiche ed industriali della convergenza tra biotecnologie, nanotecnologie, scienze cognitive, robotica e biologia sintetica, che, da una dimensione di pura fantascienza, si sta progressivamente traducendo (grazie soprattutto alla disciplina giuridica del brevetto biotecnologico) in applicazioni commerciali e di mercato in grado, a loro volta, di aprire la strada al c.d. *human enhancement* e, conseguentemente, alla elaborazione di nuove prospettive antropologiche e culturali della corporeità umana, che taluni già definiscono *post-human*. Offrendosi come irrinunciabile strumento di sviluppo, la bioeconomia pretende di sfuggire a limiti e controlli di natura etica e giuridica, con buona pace degli strumenti del biodiritto (come, ad esempio, il principio di precauzione), e, coerentemente con questo obiettivo strategico, stende sul dibattito bioetico il velo, rassicurante, dell'inazione.

Da quanto detto finora, emerge evidente che i temi della bioetica formano ormai (e formeranno ancor più in futuro) oggetto di strategie comunicative che sottovalutano o ignorano non soltanto i dati normativi pertinenti (come anche la crescente mole di pronunce giurisprudenziali), ma anche – e per ragioni o interessi diversi – l'esigenza (*rectius*, dovere) di promuovere una cultura della comunicazione che sia, specialmente in materie come questa, obiettiva, imparziale e scientificamente fondata. L'Osservatorio sul biodiritto, alla luce delle richiamate contraddizioni e strumentalizzazioni del dibattito bioetico e biogiuridico, ha proprio l'obiettivo ambizioso di riportare l'attenzione degli studiosi e del pubblico sui dati oggettivi, restituendo a questi ultimi la dignità di elementi imprescindibili del dibattito. Nello spirito dell'art. 28 della Convenzione di Oviedo (ancor prima che essa sia entrata in vigore nell'ordinamento italiano), che pone a carico degli Stati contraenti l'obbligo di vigilare affinché le questioni suscitate dal progresso biomedico formino oggetto di un dibattito pubblico e di consultazioni appropriate, l'Osservatorio sul biodiritto intende così svolgere un efficace ruolo di studio, di sintesi, di informazione.

LUCA MARINI